respinti i ricorsi: Maestretti e Guarnieri

Modena 7 febbraio 1938
III Leg. Civile
Rimviata

Modena 27 aprile 1938
III Leg. Civile.

Laboratori Farmaceutici Domenico Maestretti

contro il

dott. Francesco Guarnieri di Napoli

dott. prof. Aurelio Candian
" Roberto Veratti

Depositato il 23 ottobre 1937

A 3121/1937

Cartoleria e Libreria - Cav. Rag. SANTE SCARAMUCCI – Via Lucrezio Caro, 56 - 58 - 60 Tel. 30-455 - ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087





Risposta da Volta 25 sett.

A S.E.

l'on. avv. IVANHOE BONOMI

~~Piazza Libertà 4~~

~~ROMA~~

Volta Mantovana

(Mantova)

ROMA
10-11
23·IX
17-XI
DISTRIBUZIONE

LA LOTTERIA DI MERAN
VI FARA' MILIONAR

MANTOVANA
24.9.37

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma, li 22 settembre 1937.XV°

Eccellenza,

spero che non Le dorrà che io abbia associato il Suo nome a quello del collega Veratti e al mio nella difesa della ditta Maestretti di Milano avanti la Corte Suprema, eleggendo anche presso di Lei il domicilio in Roma.

Gradirò comunque un Suo cenno di adesione e frattanto La prego di avermi con viva deferenza

Suo

A S.E.
l'On.avv. IVANOE BONOMI
Piazza Libertà 4
ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma li 27 settembre 1937 XV

Eccellenza,

La ringrazio della Sua cortese adesione, e Le compiego una copia del ricorso.

L'originale è stato ieri rispedito a Milano per la ripetizione della delega del cliente, che egli aveva fatto in modo non perfettamente regolare, cioè non annullando la marca con la sua firma.

Appena l'avrò di ritorno provvederò per la notifica a Napoli, dopo di chè Le farò spedire il ricorso e il fascicolo.

Con sempre viva deferenza

Prof. Avv. AURELIO CANDIAN
PARMA, Via [illegible] - Tel. [illegible]

Manoscritti.

A S.E.

L'On; avv. IVANOE BONOMI

Piazza Liberta 4

ROMA



Prof. Avv. AURELIO CANDIAN
PARMA: Via Tommasini, 22 - Tel. 27.38

AVANTI LA ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Ricorso

della ditta LABORATORI FARMACEUTICI DOMENICO MAESTRETTI - corrente in Milano - in persona del comm.Domenico Maestretti - elettivamente domiciliata per gli effetti del presente ricorso in Roma, piazza della Libertà n.4, presso la persona e nello studio di S.E. l'on.avv.Ivanhoe Bonomi, rappresentata e difesa, in forza del mandato in calce elencato, dagli avvocati S.E. Jvanhoe Bonomi, Aurelio Candian e Roberto Veratti

contro

il dott. FRANCESCO GUARNIERI - residente a Napoli

per annullamento

della sentenza resa tra le parti suintestate dalla R. Corte d'Appello di Napoli, sez.I, alle date 18 giugno-5 luglio 1937-XV, non notificata.

Fatto.

La sentenza denunciata ha esposto le basi di fatto della causa e la impostazione data ad essa dai contendenti come segue : "Il dott.Francesco Guarnieri proprietario e direttore della "Rivista di Biochimica..e Terapia„ nel gennajo del 1936, sotto la rubrica "FARMOCRITICA„ a pag. 9 del detto periodico, pubblicava un articolo, con cui sosteneva, dopo riproduzione in testa all'articolo stesso dell'etichetta della specialità farmaceutica "LANTOL„ rodio colloidale elettrico della casa Maestretti di Milano, che i metalli colloidali in genere non

avevano segnato alcun progresso nella terapia delle malattie infettive e che anzi non avevano fatto che moltiplicare gli inconvenienti già proprii dei colloidi organici, provocando un pericoloso abbassamento della pressione sanguigna, nonchè una turba dello stato colloidale del sangue, per cui potevano pur dar luogo ad esiti imprevedibili e fatali. Osservava ancora che i colloidi inorganici venivano presentati in dosi così infinitesimali (nel Lantol appena un decimilligrammo di rodio e un centimilligrammo di oro colloidale per centimetro cubico), da riuscire del tutto inefficaci, qualora le dosi non si fossero più volte ripetute, come consigliato per il Lantol con vantaggio indiscutibile del solo fabbricante e, poscia, accennando più specificatamente a tale prodotto il Guarnieri, dopo aver affermato che esso più che stimolare ed aumentare le difese organi che contribuiva invece a diminuirle notevolmente, così scriveva: "Il Lantol non è che rodio colloidale e le esperienze eseguite da Pacheco (Zunz Farmacodynamie spec., pag.1193) hanno dimostrato che il rodio colloidale abbassa in generale il potere di resistenza all'iniezione di tossina, anche se il colloide s'inietta prima della tossina medesima....". Ed infine così concludeva: "Con il che ci pare che possa ritenersi liquidata già in linea generale la terapia di choc, in modo più speciale quella coi metalli colloidali e in maniera particolarissima quella del rodio colloidale elettrico "Lantol„".

In seguito a tale pubblicazione il dott. Dome-

nico Maestretti, proprietario della ditta produttrice, faceva notificare al Guarnieri in data 18 febbrajo 1936 un atto di diffida, col quale assumeva che l'articolo, manifestamente denigratorio, era stato pubblicato allo scopo di favorire lo smercio di altro prodotto similare, messo in vendita da esso Guarnieri, e che questi per meglio riuscire nel suo sleale intento speculatorio, aveva ad arte mutilato i brani da lui riportati, onde lo diffidava a pubblicare nella stessa Rivista la testuale rettifica contenuta nell'atto medesimo. Ma il Guarnieri non aderiva alla richiesta, scrivendo sul successivo numero della sua Rivista, che non intendeva subire intimidazione e che dinanzi al Magistrato, qualora ad esso si fosse fatto ricorso, si sarebbe visto "se per difendere il prodotto di uno stato sanzionista, si possa togliere il diritto ad un italiano di valutare scientificamente l'efficacia di questo prodotto„. Scriveva ancora nel numero successivo (n. 3 del marzo 1936) che le pretese mutilazioni erano state fatte per ragioni di brevità e non mutavano per nulla il pensiero e le conclusioni dei citati autori e quindi confermava la sua precedente opinione sulla inefficacia terapeutica del Lantol definendolo un prodotto, se non dannoso, inutile, che il medico nel prescriverlo non poteva non restare perplesso, tanto più che trattavasi anche di un prodotto di stato sanzionista, di cui il Maestretti (egli stesso cittadino straniero) avrebbe fatto bene a non interessarsi oltre.

La ditta Maestretti allora, in persona del suo

rappresentante cav.Domenico Maestretti, con atto del 28 marzo 1936 chiamava davanti il Tribunale di Napoli il Guarnieri perchè fosse dichiarato colpevole di concorrenza sleale e condannato alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede ed alle spese tutte del giudizio, ordinandosi la pubblicazione dell'estratto dell'emananda sentenza su periodici da designarsi a spese del Guarnieri. Costui in giudizio negava l'illiceità del proprio operato, dicendo che in un periodico destinato a tecnici e che si occupa proprio di terapia era lecito esaminare la composizione e la efficacia dei prodotti farmaceutici offerti in vendita da chicchessia, tanto più che un prodotto farmaceutico non è una merce qualsiasi, ma deve costituire il risultato di un'indagine tecnica, di lunghe esperienze, di assennati studi, indagini esperienze e studi, la cui esattezza può e deve essere controllata e criticata con ogni libertà di pensiero e di giudizio. Aggiungeva che la sua critica obbiettiva e serena non esorbitava dalle argomentazioni puramente e strettamente scientifiche ed il Tribunale, aderendo a tale tesi, con sentenza 20 novembre-9 dicemvre 1936 assolveva il Guarnieri dalle istanze della ditta Maestretti, condannando la ditta stessa nelle spese del giudizio. Contro tale sentenza i Laboratori Maestretti con atto 11 gennajo 1937 hanno proposto appello, adducendo che il Tribunale aveva male apprezzato i fatti della causa ed erroneamente enunciato ed applicato i principii di diritto in materia, in quanto aveva voluto attribuire

al Guarnieri l'intenzione di esercitare una critica scientifica, indipendente e disinteressata, esclusa a priori dal fatto solo (pacifico in causa) che il dott.Guarnieri fabbrica e vende un prodotto concorrente, onde era interessato a demolire il prodotto rivale (Lantol) col quale aveva proceduto pure ad un confronto comparativo. Aveva pur giudicato che per essere lecita la critica bastasse che sia disinteressata ed indipendente, mentre occorre che sia anche impersonale: aveva ritenuta irrilevante la qualifica di prodotto "straniero sanzionista„,falsamente attribuita al Lantol, che è prodotto invece nazionale ai sensi del R.D.L. 20 marzo 1927 e non aveva preso in considerazione gli altri articoli denigratori pubblicati, dopo la diffida, dal Guarnieri„.

Nel contempo si era svolta, su querela del Guarnieri, una istruttoria penale a carico del Maestretti e di un suo impiegato, imputati entrambi di diffamazione per avere dichiarato che, nel primo degli articoli surrichiamati, il Guarnieri aveva "mutilato ad arte„ il passo da lui riferito dello Zunz, relativo agli esperimenti del Pacheco. Il quale procedimento si era concluso con una sentenza del Giudice istruttore di Napoli (esibita per copia autentica avanti la Corte: fogli 25-31), la quale aveva rilevato che i due imputati non avevano fatto altro che difendere un proprio diritto da un attacco "manifestamente interessato e inopportuno„, denunciando una mutilazione di testi scientifici che in realtà il Guarnieri aveva "deliberatamente„ compiuta e non

certo "per amore di semplificazione„ : e perciò, nonostante la intervenuta amnistia, aveva assolto così il Maestretti come l'altro imputato con formula piena di inesistenza di reato e aveva condannato il querelante nelle spese.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 18 giugno-5 luglio 1937, dopo avere tratteggiata la evoluzione delle idee e dei testi in tema di repressione della illecita concorrenza e avere riconosciuta la illiceità di una critica che non sia obbiettiva e serena, anche a prescindere dalla indagine sulla falsità delle accuse, finiva poi per far dipendere la decisione della causa, in contrasto con le sue stesse premesse, da una prova della falsità delle affermazioni del Guarnieri in ordine alla efficacia terapeutica del Lantol : quanto poi alla ulteriore accusa (lanciata dal Guarnieri, e già dimostrata obbiettivamente non vera), secondo la quale lo stesso Lantol sarebbe stato un prodotto straniero e proveniente da Stato sanzionista, la Corte rigettava la domanda per il solo motivo di mancanza di prova della malafede, trascurando finanche di prendere in esame la ipotesi di colpa.

Questa decisione si denuncia alla giustizia riparatrice del Collegio Supremo per i seguenti

M o t i v i:

PRIMO MEZZO

Violazione e falsa applicazione dell'art.1151 cod.civ. e dell'art. 10 bis della Convenzione dell'Aja 6 novembre 1925 (resa esecutiva nel Regno con

R.D. 10 gennaio 1926 n.169), in relazione con il disposto dell'art. 596 cod.pen. - Difetto e contraddizione di motivi (art.517 nn. 2 e 3, 361 n. 2 e 360 n.6 cod.proc.civ.).

La sentenza denunciata ha ritenuto in fatto che il Guarnieri, già sospetto per la sua qualità di fabbricante di un prodotto similare, ha svolto, nella seconda parte dell'articolo incriminato, "un "vero e serrato attacco contro il Lantol, che più "volte viene riportato in carattere diverso, come un "prodotto inutile se non dannoso„, che lo stesso Guarnieri ha affermato in quell'articolo essere minima la entità delle dosi del "Lantol„, così da renderle "del tutto inefficaci„ tanto vero che"per il Lantol si consiglia di iniettare fino ad otto fiale al giorno„ con intuitivo vantaggio - come la sentenza riferisce testualmente più innanzi - "DEL FURBO MANIPOLATORE DI METALLI COLLOIDALI„; e ha soggiunto ancora - è sempre la sentenza che riferisce, rilevando essa stessa "il contenuto di gravità„ dello asserto - che il Lantol "più che stimolare ed aumentare le difese organiche, come si pretenderebbe, contribuisce invece a diminuirle notevolmente„.

Ora, di fronte a questa fattispecie tipica di denigrazione del prodotto e finanche della persona del concorrente, la Corte di Napoli, se avesse applicate le stesse proprie premesse dogmatiche, non avrebbe potuto esitare a pronunciare una

sentenza di condanna. La critica "serena e obbiettiva„ che la Corte napoletana consente, con pericolosa larghezza, anche al concorrente (pur osservando essa stessa, poche righe più innanzi, dovere "il critico, come il giudice, non avere alcun interesse personale per essere ritenuto tale„), quella critica "serena e obbiettiva„ non può infatti confondersi con l'attacco serrato (sono parole della sentenza) al prodotto del concorrente, o, peggio ancora, con l'attacco diffamatorio alla stessa persona di lui.

C'è dunque, anzitutto, alla base della sentenza denunciata, una contraddizione intima : si ammette, in astratto, solo la critica "serena e obiettiva„, e poi, in concreto, si lascia passare una critica che non è affatto serena e obbiettiva, ma è invece aggressiva e personale. Si ammette, cioè, la denigrazione del prodotto e finanche della persona del concorrente, e solo si condanna la propalazione, in danno di lui, di fatti consapevolmente falsi. E c'è - insieme - un patente difetto di motivi, che consiste nel non aver neppure presi in esame gli articoli incriminati sotto il profilo della denigrazione della persona del concorrente.

Ma la deviazione della sentenza denunciata apparisce in anche maggior rilievo, quando essa venga posta a raffronto con le regole che - sulla base delle norme generali di legge - la giurisprudenza del Supremo Collegio è venuta elaborando in

tema di repressione della illecita concorrenza: elaborazione sulla quale non ha potuto non influire - per manifesta ragione di analogia - la esclusione della exceptio veritatis in tema di diffamazione e di ingiuria, sancita dall'art. 596 del vigente codice penale.

Non è sfuggita, infatti, al Collegio Supremo la radicale incompatibilità tra la funzione della critica (certamente ammissibile e utile, specie in un campo che interessa da vicino la pubblica salute) e il personale interesse di chi pretenderebbe di esercitarla, come non è sfuggito il perturbamento che all'ordinato svolgersi della competizione commerciale deriverebbe dalla libera diffusione di notizie atte a discreditare gli altrui prodotti: "ognun vede - osservava la Corte Suprema - quale "sommovimento verrebbe a determinarsi nelle relazioni commerciali, se dovesse ammettersi la libertà "di una critica che fosse ispirata da un semplice "interesse personale...." (29 aprile 1936, Foro it. 1936, I, 1278).

E pertanto, la Corte Suprema concludeva, nella sentenza or citata, che "E' ILLEGITTIMA la diffusione di circolari CON LE QUALI DIRETTAMENTE SI SCREDITA UN PRODOTTO ALTRUI....., NE' PUO' VALERE A TOGLIERE IL CARATTERE DI CONCORRENZA SLEALE L'EXCEPTIO VERITATIS DEL MINOR PREGIO DEL PRODOTTO CONCORRENTE"..

Nel caso concreto, c'erano - per accertamento di fatto della Corte di merito - delle as

serzioni costituenti "un vero e serrato attacco„ contro il prodotto concorrente, cui si addebitava di essere inefficace e finanche dannoso e di servire soltanto a procurar guadagni al "furbo manipolatore„. Queste asserzioni provenivano - sempre secondo lo accertamento di fatto della Corte di merito - da un produttore concorrente. Non occorreva assolutamente altro, a tenore dei principi or ora riferiti, per affermare esistente un caso classico di illecita concorrenza per denigrazione, nel quale l'elemento soggettivo ineriva alla semplice volontarietà della lesione arrecata a un interesse legittimo altrui.

La falsità dei fatti allegati o l'artificiosa mutilazione di testi scientifici (già risultante, quest'ultima, dalla prodotta sentenza del Magistrato istruttore) avrebbero potuto costituire circostanze aggravanti, ma non elementi costitutivi del dolo: perchè l'elemento soggettivo della illecita concorrenza sfugge soltanto quando con la verità obbiettiva dei fatti concorra il fine della difesa - per usare le parole della sentenza più volte citata - "di una situazione patrimoniale giuridicamente acquisita„: il che, nella specie, non era stato affermato da alcuna delle parti e men che mai ritenuto dalla sentenza.

Lecito, dunque, è soltanto - come la CORTE SUPREMA ha precisato con ripetute pronunce - "far "conoscere fatti veri ALLO SCOPO DI SMENTIRE O "RETTIFICARE ASSERZIONI MENDACI FATTE DALL' AL- "TRO CONCORRENTE AI DANNI DEL PRODOTTO PROPRIO„

(19 febbrajo 1932, Foro it.1932, I, 1, 421 ; conf. 18 giugno 1934, Sett.Cass.1934, 1200); ma si ricade nell'illecito ogni qualvolta si esorbiti dai limiti della difesa e si passi invece a un contrattacco denigratorio dei prodotti di una ditta concorrente (sent. cit. 18 giugno 1934): a maggior ragione il lecito dunque è l'attacco non provocato - quale si è avuto nella specie - ai prodotti e alla stessa personale reputazione di un concorrente.

La Corte napoletana ha perciò violata la legge allorchè ha fatto dipendere l'affermazione della sleale concorrenza da una perizia sulla verità o falsità degli addebiti.

Vero è che quella perizia non potrà se non confermare i responsi dei fisiologi e clinici illustri i quali già hanno avuto occasione di constatare e spiegare (come la stessa sentenza denunciata ricorda) l'efficacia dei metalli colloidali in genere e del Lantol in ispecie nella terapia delle infezioni; ma alla ricorrente preme non solo e non tanto di evitare una inutile e dispendiosa complicazione del presente giudizio, quanto piuttosto di ottenere dalla Suprema Magistratura, per la tranquillità avvenire della propria attività industriale e commerciale, l'annullamento di una pronuncia secondo la quale chiunque potrebbe farsi lecito di attentare al credito dei propri concorrenti, denigrandone i prodotti e la personale probità, con la certezza di andare impunito quante volte la relatività delle co-

noscenze scientifiche non permettesse di convincerlo di falsità consapevole.

SECONDO MEZZO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1151 cod.civ. e dei principi in materia di illecita concorrenza - Difetto di motivi (artt. 517 nn. 2 e 3, 361 n. 2 e 360 n.6 cod.proc.civ.).

La sentenza denunciata ha accertato in fatto che il dott. Guarnieri attribuì pubblicamente al "Lantol„ la qualità di prodotto straniero e per di più di prodotto proveniente da uno Stato sanzionista e ha accertato altresì che la ditta Maestretti potè ottenere invece nello stesso torno di tempo "l'autorizzazione ad usare la marca del prodotto italiano„, il che val quanto dire che le asserzioni del dott. Guarnieri non rispondevano alla verità.

Ma la Corte napoletana ha creduto tuttavia di assolvere per questo capo il Guarnieri dall'addebito di illecita concorrenza in quanto ha ritenuto che egli "poteva pur essere in buona fede„. Senonchè, così argomentando, la sentenza denunciata ha dimenticato che "per la sussistenza della concorrenza sleale non è necessario il dolo, essendo sufficiente la colpa„ (CASSAZIONE REGNO 15 luglio 1936, Mass.Foro it.1936, 504) e che, se pure (per ipotesi) in buona fede, il Guarnieri ben poteva essere in colpa (ad es. per aver mossa l'accusa, gravemente pregiudizievole sempre, e più ancora in periodo di

controsanzioni, senza essersi accertato del fondamento della accusa stessa in relazione alle norme del R.D. 20 marzo 1927).

La sentenza denunciata, dunque, ad un tempo ha ristretta arbitrariamente la portata della legge ed è caduta in un difetto di motivi, prospettandosi uno soltanto dei due titoli di responsabilità (dolo e colpa) contemplati dal vigente ordinamento, e traendo dalla mancata prova di esso una conseguenza che logicamente e giuridicamente avrebbe potuto discendere solo dalla esclusione o dall'accertato difetto di prova di entrambi.

Si chiede pertanto che la Eccma Corte di Cassazione del Regno, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare la denunciata sentenza 18 giugno-5 luglio 1937-XV della R. Corte d'Appello di Napoli, sez.I, non notificata, dando tutti i conseguenziali provvedimenti del caso e di legge.

Milano, 22 settembre 1937-XV

Avv. JVANHOE BONOMI
Avv. AURELIO CANDIAN
Avv. ROBERTO VERATTI

Elenco produzioni

1.) Procura speciale a rogito del notajo
in data settembre 1937-XV, legalizzata;
2.) Copia autentica sentenza denunciata : Corte Appello di Napoli, sez. I, alle date 18 giugno-5

luglio 1937-XV, non notificata;

3.) Fascicolo atti e documenti dei precorsi giudizi, con elenco;

4.) Quietanza di eseguito deposito per multa del seguente letterale tenore: "n. 677 della matrice Mod.72-A - Amministrazione delle tasse sugli affari Ufficio Registro Atti Giudiziari Bollo Demanio Parma Il signor prof.Aurelio Candian con danaro proprio ha pagato lire seicento una per ricorrere alla Cassazione del Regno, nell'interesse dei Laboratori Farmaceutici Domenico Maestretti di Milano e dott. Francesco Guarnieri p. annullamento della sentenza Corte Appello Napoli 18.6/5.7.1937 - Per l'azienda dello Stato £. 601 Per le aziende speciali - Totale £. 601.= Addì 21 settembre 1937-Anno XV - p; Il Procuratore firma illeggibile„ (bollo tondo : Ufficio Demanio e atti giudiziari - Parma - 21 sett.937).

Milano, 22 settembre 1937-XV

Avv. JVANHOE BONOMI

Avv. AURELIO CANDIAN

Avv. ROBERTO VERATTI

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 7 Ottobre 1937.

Carissimo Bonomi,

Ho visto Candian, il quale mi ha detto di aver domiciliato presso di te alcuni ricorsi per Cassazione, alcuni anche di un certo interesse. Gradirei averne conferma, non foss'altro per stabilire se l'amico ha mantenuto la parola.

Ti saluto con vivissima cordialità.



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma, li 14 ottobre 1937-XV

A S.E. l'on.avv.Ivanhoe Bonomi
Roma

MAESTRETTI-GUARNIERI

A mezzo piego raccomandato Le ho inviato per il deposito il ricorso Maestretti con sentenza denunciata, quietanza multa e fascicolo. In altro piego le 10 copie bianche di ricorso e sentenza.

Resto in attesa di un cortese cenno di assicurazione e Le porgo deferenti ossequi

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087





A S.E.

L'On. avv. IVANHOE BONOMI

~~Piazza Libertà 4~~

Volta (Mantova) ~~ROMA~~


ROMA
10-11
15 · X
37 · XV
DISTRIBUZIONE
17.10.37

AVV. PROF. AURELIO G[illegible]

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36





A S.E. L'On. avv. IVANHOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA

Parma, 14 ottobre 37

Eccellenza,
grazie della notizia
dell'effettuato deposito Maestretti.

Deferenti saluti

A S.E.
l'on. avv. Ivanhoe Bonomi
Roma

Roma, 23 ottobre 77

Ill.mo Prof. Candian,

Per sua tranquillità la informo che oggi ho depositato il ricorso dei Laboratori Farmaceutici Domenico Maestretti contro il dott. Guarnieri, il ricorso notificato a questi il 5 del corrente mese.

Con cordiali saluti

prof. Aurelio Candian
Via Tommasini 22
Parma

ASSR

Carta bollata

N. 9229 della ricevuta

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Addì 23 OTT. 1937 - Anno Anno XVI

nella Cancelleria del

il Sig. Avv. Dr. Bonanni Franco

ha depositato (2) la dichiarazione

(3) scritta

(4) Bilia Mezzanelli

Bonanni

IL CANCELLIERE

ASSR

Depositato il ricorso
il 23 ottobre 1937

Spese anticipate da
Bonomi

Chiamata —	£ 13.20
Deposito 8 fogli da 18	144 —
Marche Cicerone e Diritti	29 —
	£ 186.20

Ricevute il 31 ottobre 37 - £ 500.

Registrata sentenza
5 luglio 38 - £ 138.55

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma, li 30 ottobre 1937-XV

Eccellenza,

Ella ha già dovuto incontrare qualche spesa, per il deposito del ricorso MAESTRETTI-GUARNIERI.

Mi permetto perciò di accluderLe un piccolo fondo spese.

Coi più deferenti saluti

Allegato assegno Banca Nazionale dell'Agricoltura n. 2/420753 A per lire cinquecento.

A S.E. l'on.avv.Ivanhoe Bonomi
Roma

Roma, 2 novembre 37

Ill.mo prof. avv. Candian,

Le do atto d'aver ricevuto per fondo spese relative al ricorso in Cassazione dei Laboratori Maestretti lire cinquecento.

Ringraziando e con ossequi

dev.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

PIAZZA S. ALES. 13-650 88-087

PARMA FERROVIA 23-24 17-XI 37-XVI



VISITATE L'ITALIA

POSTE ITALIANE

Lab. Farm. Maestretti conte dott. Francesco Guarnieri

ricorso notificato il 5 ottobre 36.

deposito entro il 4 novemb. il controricorso può essere notificato entro il 4 dicembre

A S.E.

L'on. avv. IVANHOE BONOMI

Poazza Libertà 4

Depositato 23 ottobre 1937

ROMA

3121/37



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma, li 17 novembre 193 7-XVI

Eccellenza,

sarebbe importante, poichè la spesa della perizia disposta dalla sentenza denunciata sarebbe molto rilevante, ottenere la fissazione d'urgenza della discussione del ricorso MAESTRETTI-GUARNERI.

Potrebbe disporre perchè il Suo studio presentasse istanza in tal senso ?

Grazie e deferenti saluti

A S.E.
l'on.avv. Jvanhoe Bonomi
Roma

All'Ill.mo Primo Presidente
della R. Corte di Cassazione,
Roma

Il sottoscritto, insieme ai colleghi prof. Aurelio Candiani e avv. Roberto Veretti, ha presentato ricorso all'Ill.ma Corte ~~contro~~ nell'interesse ~~della ditta~~ dei Laboratori Farmaceutici Domenico Maestretti contro il dott. Francesco Guarnieri (ricorso inscritto nel registro 1937 al N. 3121).

Poichè la sentenza impugnata ~~da~~ della Corte di Appello di Napoli ordina una perizia che ~~sarà~~ importerà certamente una spesa rilevante ~~e costosa~~, perizia che sarebbe del tutto inutile ove il ricorso venisse accolto, il sottoscritto fa viva istanza, ~~il ricorso sia~~ perchè la discussione del ricorso stesso sia fissata di urgenza.

Ringraziando e con alto ossequio
dev.

Roma, 23 novembre 1937 XVI

AVV. PROF. AURELIO CANDIANI

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO

PARMA FERROVIA 23-24 24 · XI 17-XV

VISITATE L'ITALIA

POSTE ITALIANE



A S.E. L'on. AVV. IVANHOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA

Parma, 24 nov. 937-XVI

Eccellenza,

ho la Sua lettera relativa alla causa MAESTRETTI-GUARNERI. E La ringrazio.

Con viva deferenza

A S.E. l'on.avv.Jvanhoe Bonomi

Roma

Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE III. SEZIONE CIVILE

N. 3121 R. G. 193

Roma, 8 GEN. 1938 Anno XVI 193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno 7 FEB. 1938 Anno XVI *per la discussione del ricorso* Ditta Laboratori Farmaceutici D. Maestretti

Guarnieri D. Francesco

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Claudian - R. Verati e Ivanoe Bonomi

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Bonomi

ASSR

Roma, 15 gennaio 1918

Ill.mo Avv. Prof. Candiani,

Il ricorso della Ditta Laboratori Farmaceutici Maestretti contro il dott. Guarnieri Francesco è fissato all'udienza del 7 febbraio p. v. alla Sezione Terza della Cassazione civile.

~~Con i migliori saluti~~

Ella potrà avvertirne anche l'avv. Veratti, che figura fra i patrocinatori del Maestretti.

Con i migliori saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma li 17 gennajo 1938-XVI

Eccellenza,

ho la Sua di ieri e La ringrazio. Prendo nota della fissazione dell'udienza. Ne ho già dato comunicazione al collega Veratti.

Coi migliori e più deferenti saluti

A.S.E.
l'on.avv.Jvanho e Bonomi
Roma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma li 23 Gennaio 1938XVI

Eccellenza,

mi vien notificato un ricorso del Dr.Guarnieri che insorge anch'egli contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, già da noi impugnata nell'interesse della ditta Maestretti.

Amerei,tenuto anche conto del desiderio della cliente, che la discussione potesse tuttavia essere fatta il 7 febbraio.

Per parte mia rinuncerei a qualsiasi termine per controricorso ed altro.

Ma temo che non sia tuttavia possibile ottenere, in così breve tempo, la notifica della fissazione della discussione, anche di questo secondo ricorso, in modo che l'avviso possa essere notificato alla parte avversaria col prescritto termine di 10 giorni, anteriori al 7 febbraio.

Ad ogni modo ho desiderato informarne Lei, affinchè Ella mi dica la Sua impressione se veda che si potesse, per avventura, riuscire: intendo dire riuscire ad ottenere la fissazione anche del nuovo ricorso, per la stessa udienza del 7 febbraio.

Se occorre una dichiarazione del cliente di rinuncia per il termine del controricorso, voglia telegrafarmi.

Coi migliori e più deferenti saluti

A S.E.
L'on.avv. IVANHOE BONOMI
ROMA

Roma, 25 genn. 1938

Ill. Sig. Candiani,

Se il Guarnieri, che ha notificato un ricorso, lo avesse depositato, si potrebbe forse ottenere che fosse discusso il 7 febbraio insieme a quello dei Laboratori Maestretti.

Ma alla Cassazione, dove ho fatte ricerche stamani, il ricorso non è stato depositato, e quindi è ~~ancora~~ assolutamente ignorato dalla Corte.

Evidentemente il Guarnieri depositerà il ricorso ~~[illegible]~~ alla vigilia del 7 febbraio, e chiederà ~~ottenendolo così certo~~ il rinvio dell'altro ricorso che dovrà essere abbinato al suo.

È una tattica dilatoria contro la quale non abbiamo rimedio.

Anche i funzionari della Cancelleria Civile che ho interpellati non vedono la possibilità di rimediare.

Cordiali saluti

P.S. L'amico Berenini ha qualche tregua nell'assiduo dolore alla gamba. Iersera era alquanto sollevato. Ha gradito molto il suo affettuoso interessamento.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 88-087

Parma, li 25 gennajo 1938-XVI

Molle 63.756

Eccellenza,

mentre attendevo una Sua risposta sull'affare Maestretti, ho creduto opportuno di prendere contatto direttamente con l'avversario, avv.Giacomo Molle. Gli ho detto che io avrei, pur di non rinviare il 7 e poter discutere tanto il mio come l'avversario ricorso, rinunciato ben volentieri ai termini della risposta per quest'ultimo. A loro volta,gli avversarii avrebbero dovuto rinunciare a quel termine di dieci giorni di preavviso che loro spetta per legge.

A me interesserebbe infatti discutere l'uno e l'altro ricorso al 7 febbrajo.

Egli mi ha detto che è personalmente favorevole a questo partito ma che si riserva di interpellare il collega napoletano che con lui difende la controparte.

Prego Lei Eccellenza di volere con cortese sollecitudine mettersi in rapporto diretto con Molle per sentire la risposta del napoletano.

Grazie e ossequi devoti

A S.E.
l'on.avv.Jvanhoe Bonomi
Roma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma, li 27 gennjo 193 8-XVI

Eccellenza,

interessa assai la causa Maestretti alla quale si riferisce la Sua cortese ed esauriente lettera del 25 corr.

Ieri stesso a Milano mi si diceva che con ogni probabilità il patrono napoletano della controparte, famosissimo per i giuochi e le mene sotterranee, avrebbe determinato il rinvio perchè non gli va un collegio di grande prestigio come quello che la fortuna ha assegnato alla causa.

Che fare ? Crede Lei di prendere contatto con S.E. Delle Donne per avere garanzia che la composizione della Corte resterà qual'è anche in caso di rinvio ? O ciò è di competenza di S.E. Azara come credo ?

La pregherei di rifletterci un poco e di avermi con affettuosa deferenza

Suo dev.mo

A S.E. l'on.avv.Jvanhoe Bonomi
Roma

g. Civile -

Roma, 28 gen. 1938

Egregio prof. Candian,

Ho telefonato all'avv. Molle. Egli ha scritto già da alcuni giorni al suo collega napoletano, ma a tutt'oggi venerdì non ha ricevuto risposta.

Il Molle non ha ricevuto incarico di depositare il ricorso Guarnieri; talchè la Corte non ha, allo stato degli atti, che un ricorso Maestretti fissato per il 7 febbraio.

Credo che la tattica dell'difensore napoletano del Guarnieri sia di depositare il ricorso alla vigilia del 7 febbraio, per chiedere in udienza il rinvio della discussione del nostro ricorso e l'abbinamento dei due ricorsi.

Cordiali saluti

[illegible]

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Ill.mo signor

ON. AVV. IVANHOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma, li 29 gennajo 1938-XVI

Eccellenza,

ho la Sua di ieri per Maestretti.

L'avversario (parte, ma ogni parte ha il patrono che si merita) è un vero cialtrone. Ha sempre lavorato di corridoio e a Napoli l'ha spuntata.

Adesso si è trasferito a Roma. Dio ce la mandi buona.

La persona tuttavia del presidente Delle Donne e quella del relatore Caliendo, amico mio illustre e inabbordabile, sono tali da farci desiderare che la causa resti affidata a loro. Mi pare di averLe già scritto chiedendoLe se può far qualcosa in questo senso. Quando non potesse, se ne discorrerebbe insieme il 2 febbrajo o addirittura il 7.

Cordialissimi ossequi e saluti

Suo
devmo

A S.E. l'on.avv.Jvanhoe Bonomi
Roma

Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE III. SEZIONE CIVILE

N. 3121 - 198 R. G. 193

Roma, 21 MAR. 1938 Anno XVI 193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno 27 APR. 1938 Anno XVI *per la discussione del ricorso* ditta Laboratori farmaceutici F. Maestrelli

c. f.

Charmieri Francesco e viceversa

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Aurelio Candiani R. Peratti e Ivanoe Bonomi

Si prega di depositare in Cancelleria copia in carta semplice del ~~controricorso~~ ricorso e sentenza ~~se~~ per uso di S. E. il Presidente

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Stamperia Reale di Roma (304-s)

Pres. Ferrara
D'Ambrosio
Bolla
Russo
Cambon
Zanotelli

[illegible]

Calendo rel.

Borselli E.
Fornararo G.
Molle Giac. Cons. Ven. 509 N 63756

v. Bonomi

Roma, 23 marzo 39

Egregio prof. Candiani,

Ho intentato presso il Capo dell'Ufficio competente per fissare la discussione del ricorso Rivetti in qualche udienza dove, o per rinvii o per recessi, sia possibile trovare un vuoto nel ruolo. Ma la pratica non è ammessa dall'Ufficio che considera i ruoli già pubblicati come tabù. Bisognerà, dunque, attendere i primi di maggio. Invece ho ottenuto che si rifissi l'udienza del ricorso Laboratori Maestretti contro il dott. Guarnieri. La discussione è stata fissata per il 27 aprile sempre davanti alla Terza Sezione con il

medesimo relatore.

Poiché, come Ella vedrà, il Guardasigilli ha presentato pure ricorso a capo di rinvio, sarà pure necessario replicare nei cinque giorni precedenti la discussione e cioè entro il 22 aprile.

Cordiali saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma li 24 marzo 1938-XVI

A S.E. l'avv. Jvanhoe Bonomi
Roma

Ricevo, in assenza del prof. Candian, la cortese Sua 23 corr.

La ringrazio della comunicazione, e prendo nota dell'udienza fissata per il 27 aprile.

Con ossequio

p. Prof. Avv. [illegible]

Ricevuto per un telegramma di

Ore 10.40

Si prega di conservare la presente pel caso di ricerche.

Mod. 30 - Telegr. 1938-XVI

Banca Commerciale Italiana
MILANO

Cap. L. 700.000.000 interamente vers.
Riserva L. 147.599.190.95

Per i vostri viaggi usate i
B. C. I. TRAVELLER' CHEQUES
(Assegni per viaggiatori)
emessi in Lire Italiane, Franchi
Francesi, Sterline, Dollari S.U.
e VENDUTI FRANCO DI
COMMISSIONE E SPESE

LOTTERIA DI TRIPOLI 12

UN BIGLIETTO COSTA LIRE

INDICAZIONI DI URGENZA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia

Ricevuto il 22/1/1931 ore 15 Pel circuito N.

Ricevente

Bollo d'Ufficio

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE Giorno e mese	Ora e minuti	VIA EVE... = (4) ...NI ...FFICIO

281 ROMA MILANO 1931-16-22-1530=

1718

= DIRIGOLE OGGI STESSO MEMORIA IN CAUSA MAESTRETTI - CANDIAN

Per queste pubblicità rivolgersi ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROPAGANDA
Via degli Arditi, 40 - MILANO - Telefono 70-921

Ord. 880 - 2-2-935 XVI - Stab. Vallecchi, Firenze - Copie 2.000.000 (ITL. 1.000.000)

Estratto
Tamarindo
Erba
il dissetante ideale!

LINEE ITALIANE PER TUTTO IL MONDO
ITALIA
LLOYD TRIESTINO
ADRIATICA
TIRRENIA

TELEGRAMMA

N. ... di recapito - Rimesso al fattorino ad ore ...

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rigetta una ricevuta a stampa quando è incaricato di una ...

S E BONOMI 4 PIAZZA DELLA ...

LIBERTA ROMA

9082

ELAH

22 4 38 (TELEGRAFO)

LA CASA DELLE CARAMELLE E DEI TOFFE

Prof. Avv. AURELIO CANDIAN
MILANO: Piazza S. Alessandro, 4
Telefoni: 13.658 - 88.087

Ecc.ma Regia CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

PER I LABORATORII FARMACEUTICI DOMENICO MANETTETTI
di Milano

CONTRO

GUARNIERI dott. FRANCESCO

Brevi osservazioni appaiono opportune non tanto per riassumere quanto per aggiungere taluni rilievi, per avventura non indegni di considerazione.

Come la Corte Ecc.ma sa già, la ragione del nostro ricorso, è, in sintesi, questa : "c'erano già in causa, e forse ad esuberanza, gli elementi per accogliere la domanda Manetretti.

"Se così è, doveva il Collegio di merito pronunziare senz'altro ; e, per ciò solo, deve ritenersi contraria alla legge la pronuncia interlocutoria emanata.

"Ad ogni modo poi, a prescindere dalle ineliminabili contraddizioni in cui la Corte è caduta fra le proprie premesse generiche o di principio e le conseguenze che in concreto ne ha tratte, quel Collegio non avrebbe mai dovuto ammettere istruttorie che mancavano di qualsivoglia e ncludenza ai fini voluti e contemplati dalla Corte ".

Una premessa fondamentale - dalla Corte ritenuta giustamente come pacifica - era questa : il Guarnieri lanciava sul mercato un prodotto medicinale suo proprio, prodotto concorrente con quello, da lui diffamato, della Maestretti. Ed è qui che si inserisce un argomento ulteriore, non dedotto da noi nel ricorso, e che, a nostro giudizio, vale a ribadire le doglianze proposte :

> La Corte si è trovata, per questa sua premessa (storicamente ineccepibile), sulla duplice veste del censore ~~Maestretti~~ Guarnieri, tecnico ed industriale? ed un tecno, di fronte a questo dilemma : Scriveva egli come tecnico ? Oppure scriveva egli come mercante di medicinali ?
>
> Se è accertata la seconda ipotesi, le conseguenze debbono ritenersi diverse da quelle che sarebbero proprie se invece fosse vera la prima ipotesi. Ordunque : mercante o tecnico ? La Corte mostra di non sapersi risolvere. Sente entro di sé l'enorme importanza di questo dato. Tanto la sente, da scrivere *apertis verbis* che il commercio di un prodotto concorrente "certo non mette in buona luce" il ~~Maestretti~~ Guarnieri. Tanto lo sen-

te che scrive, testualmente : "il cri-
tico come il giudice non deve avere al-
cun'interesse personale per essere ri-
tenuto tale....."

Ma, confessato questo suo intimo disagio con le gra-
vi proposizioni or cennate, e con le altre che leg-
gonsi spesso nella sua pronuncia, il Collegio non ha
saputo assurgere ad un accertamento, direm così pre-
giudiziale, che gli avrebbe permesso di decidere sen-
z'altro la causa. Questo accertamento avrebbe culmi-
nato per l'appunto in questa proposizione : "il Gar-
nieri, in difetto di contraria prova, deve ritenersi
aver avuto come industriale, cioè senza quella giu-
stificazione che soltanto la funzione e la veste del
tecnico e dello scienziato possono portare alle affer-
mazioni divulgative diffuse per la stampa."

Basta una riflessione sul rapporto logico fra x
principio ed eccezione, e correlativamente sul modo
di distribuzione dell'onere della prova, per arrivare
pianamente alla indicata conclusione.

a) Invero, in tesi generale, la denigrazione è illeci-
ta. Questo è il principio.

Può esserci qualche cosa che vale a dirimere codes-
ta illiceità. Che cosa ? Per l'appunto lo scopo
scientifico che si propone lo scrittore ed il divul-

gatore delle critiche. Cioè : colui che risca a dimostrare, in base agli attributi della propria personalità di uomo di scienza, ed in base ad ogni altro concorrente elemento di prova, di aver agito a scopo scientifico, deve essere - se non concorrano elementi estrinseci per l'opposta soluzione - assoluto da qualsivoglia addebito, nella specie dall'addebito di responsabilità civile.

Qualora il Supremo Collegio condividesse queste modeste considerazioni, la causa dovrebbe ritenersi senz'altro decisa, e ciò poichè l'onere della prova deliberatoria, cioè l'onere della prova dello scopo scientifico e dello scopo scientifico della pubblicazione, ha per oggetto di istruire la eccezione. Il principio è quello della illiceità e della correlativa responsabilità ; la eccezione è quella della irresponsabilità ove ricorrano quella tal veste e quel tale scopo.

Quale la conseguenza nel caso concreto ?

Che non noi avremmo dovuto, con una prova esauriente, togliere di mezzo l'ambiguità e la equivocità derivanti nella specie dal cumulo delle due funzioni del Guarnieri, tecnico ed industriale.

Sopra quest'ultimo, per contrario, avrebbe dovuto farsi incombere la prova liberatoria, cioè la

XXXX

prova che nell'articolo si erano tradotti non già l'animosità e la rivalità di un concorrente bensì il sereno convincimento dell'uomo di scienza. Se egli non ha dato questa prova, se egli ha proceduto (come spera di continuare a procedere) dietro il comodo usbergo di quella ambiguità, per cui il tecnico è lì per porgere il suo scudo all'industriale e consentir gli così, con quel riparo, di perpetrare allegramente e fruttuosamente le sue diffamazioni di speculatore, la conseguenza non può essere certamente dannosa per la ditta Maestretti : il caso va deciso secondo le regole generali : cioè con il rigetto di una eccezione che non è stata provata da chi provarla doveva.

Questa è forse la deficienza organica principale della sentenza. Tenuta dal sospetto che il Guarnieri perito non facesse che reggere il paravento al Guarnieri mercatore, la Corte non ha tuttavia saputo impostare, con il dovuto rigore logico-giuridico, i termini della sua deduzione : di qui la grave conseguenza che l'ambiguità della duplice veste e del duplice scopo non ha avuto il trattamento che doveva avere. Da qui la ancor più grave incongruenza, sulla quale torneremo fra breve, dell'essersi affi-

data ad una perizia scientifica la constatazione di un fatto che essa non potrà constatare, e cioè in quale veste e per quale scopo il sig.Guarnieri scrivesse e diffondesse le sue critiche.....

Non abbiamo bisogno di richiamare l'attenzione della Ecc.ma Corte, per ribadire un rilievo cui la Corte di Napoli non ha dato la dovuta importanza, sulla severità della legislazione vigente in materia di produzione e commercio di specialità medicinali. Come può il sig. dott.Guarnieri assumere sul serio -lui venditore della stessa o similare specialità - la veste di un tutore del consenso sociale, quando in vigore del R.D. Decreto 3.3.1927 N° 478 è il Ministero degli Interni (art.3) che, prima di autorizzare la gestione di un'officina per la produzione di specialità medicinali allo scopo di vendita, accerta anche mediante ispezione se l'officina risponde pienamente agli scopi esposti nella domanda ? se (art.17 e 18) non si ammette registrazione della specialità medicinale se non quando essa, "per la composizione qualitativa e quantitativa, debba ritenersi corrispondente al valore terapeutico denunziato nella domanda " ? se (art.18 e seguenti, 24 e seguenti) è minutamente regolato il contenuto del Decreto Ministeriale che

autorizza il commercio della specialità medicinale, e se spetta al Ministero degli Interni di procedere quando lo voglia a nuove analisi delle specialità medicinali registrate ? " Forse che una persona di buona fede, e veramente interessata alla pubblica salute anzichè alla sorte del suo affare, come il dott. Guarnieri, non avrebbe comunicato i suoi rilievi agli organi competenti anzichè farne la clamorosa, perniciosa e reclamistica pubblicità di cui la Maestretti si duole ?

Ma, Eccellenze, che lo scopo della pubblicazione sia stato prettamente industriale, cioè tale da doversi sin da ora ritenere presenti gli estremi della responsabilità, emerge da tutta la serie delle considerazioni, così di principio come di specie, che si leggono nella sentenza della Corte di Napoli. Al quale riguardo giova rilevare che qui non si pretende già di ricostruire l'apprezzamento di fatti che la Corte ha compiuto, ma di ribadire le contraddizioni od almeno la non consequenzialità esistente fra le premesse della sentenza ed il dispositivo di essa.

Ora, Eccellenze, che fossero interessi di bottega quelli che stimolassero la penna del critico, è dimostrato ad esuberanza.

Solo interessi di bottega potrono suggerire di riprodurre in testa dell'articolo la etichetta del prodotto "Lantol". Che bisogno ci sarebbe stato di farlo, se davvero si fosse voluto bandire una crociata contro i metalli colloidali in genere anzichè contro il prodotto concorrente ?

Solo interessi di bottega potrono suggerire, nel testo dell'articolo, di aggiungere, dopo la critica generica ai metalli colloidali, la critica specifica al prodotto concorrente, che si mette ripetutamente e vistosamente, con apposito "neretto" sotto gli occhi del lettore, per far immediatamente seguire ed anzi per inserire fra pagina e pagina la réclame del prodotto concorrente ? Ove torna opportuno aggiungere che non si sa perchè quelle critiche generiche (così si esprime testualmente l'articolista) vadano rivolte al "Lantol" in maniera particolarissima".

Solo interessi di bottega sono presenti laddove si fa un rilievo - quello relativo alla cospicua quantità pretesa necessaria per raggiungere un effetto -, dal quale esula qualunque pensabile scopo o contenuto scientifico. Non interessa dal punto di vista tecnico che il "Lantol" debba essere somministrato, per essere efficace, in una data quantità anzichè in una minore : questo rilievo non poteva avere e non ha

avuto per obbiettivo se non quello di spianare la strada alla svalutazione industriale del prodotto per la sua pretesa non convenienza economica. Si è voluto dire al consumatore : "oltre al resto, fai anche un cattivo affare perchè ti costa enormemente : sei un merlo ; ed il furbo è il manipolatore che te l'ammannisce".

Solo interessi di bottega potevano suggerire, in un malcauto crescendo di virulenza diffamatoria, lo investimento del titolare stesso del laboratorio Maestretti dopo la denigrazione del prodotto :

a) "Stato sanzionista ?"..... BOTTEGA

b) "Maestretti straniero anche lui ?"..... BOTTEGA

c) "Vantaggio del furbo manipolatore ?"... BOTTEGA

Qui la tecnica, la medicina, la chimica, la fisiologia e tutto il bagaglio pseudo scientifico del Guanieri non c'entrano affatto.

Tutto questo è stato rilevato dalla Corte.
Tutto questo, giudicato con i criterii stessi di ordine giuridico che essa aveva preposto all'esame del caso specifico, doveva bastare e bastava per decidere.

Ma se questa Corte Suprema vuol rendersi esatto conto della assoluta ed irrimediabile sterilità del -

la istruttoria svoltasi dalla Corte rispetto ai fini perseguiti dalla Corte stessa, non ha che a fare questa ultima riflessione : una indagine scientifica sui temi voluti dalla Corte e proposti al perito come mai può approdare ad un giudizio sull'attacco diretto personalmente dal Guarnieri al Maestretti ? quando si parla del prodotto straniero di uno Stato sanzionista, quando si parla di un industriale straniero, e quando si dice che un prodotto concorrente non può che avvantaggiare il suo furbo manipolatore, che misterioso rapporto mai può venire intituito fra codeste denigrazioni ed il giudizio tecnico-scientifico che sul "Lantol" si domanda ad un perito ?
Forse la Corte Suprema, che vede tanto più in fondo dello scrivente, riuscirà a risolvere l'enigma : ma a chi scrive riesce assolutamente indecifrabile il periodo incriminato - e di portata assorbente - della sentenza denunciata : " la delicatezza del caso impone "una indagine in tal senso (cioè se la deficienze del "prodotto siano vere e se il Guarnieri abbia mutilato "testi scientifici di critica), che possa servire più "a lumeggiare meglio, sia dal lato soggettivo che dal "lato oggettivo, quella espressione di "furbo manipo- "latore" usata dal Guarnieri nei riguardi dei fabbri- "canti in genere dei metalli colloidali e del Maestret-

"ti in ispecie".

Ma che parte una perizia scientifica può far filtrare luce dentro questo oscurità ?

Fino a che la conclusionea della perizia a codesti fini non sia dimostrata è indiscutibile che con la perizia e senza la perizia, prima e dopo di essa, la causa resterà sempre insoluta .

Le considerazioni premesse dispensano dal prendere in esame gli argomenti, di rara inconsistenza, addotti dal dott. Guarnieri nel suo ricorso.

Che il giornale del Guarnieri sia destinato a dei tecnici, non vuol dir niente, sia perchè esso è a disposizione di tutti, sia perchè anche fra i tecnici ci sono gli ignoranti ed i frettolosi.

Che la Corte abbia riconosciuto una importanza anche maggiore alla libera critica delle specialità medicinali in confronti di altri prodotti, non apporta di una linea la disciplina giuridica della concorrenza illecita o sleale. E' ben singolare che si pretenda di varare, al riparo di quelle considerazioni che chiunque di noi potrebbe sottoscrivere, il principio per cui qualunque flebotomo dell'Impero, debitamente patentato, od anche il flebotomo, senza patente, debba a suo capriccio diffamare impunemente i prodotti

dell'altrui invenzione ~~xxx~~ e dell'altrui fation.

fto. AURELIO CANDIAN

Milano, 22 Aprile 1938 XVI°

158,55

Roma, lì 20 GIU. 1938 Anno XVII 193 - Anno

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

Ser III

AFFARI CIVILI

AVVISO
di pubblicazione di sentenza
nella causa

Ditta Lab. Farmaceutici Maestretti e Guarnieri

In esecuzione delle disposizioni regolamentari partecipo alla S. V. che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi, ha rigettato i due ricorsi

Sett 2073

La invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente *all'Ufficio del Registro atti giudiziari di Roma,* e di curare, dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e la liquidazione del deposito della carta bollata per la redazione della sentenza.

Ill.mo
Sig. Avv. 1) S. E. Ivano Bonomi anche per gli avv. Candiani e Veratti
2) Giacomo Molle anche per gli avv. Borselli e Farmaceutici Roma

IL CANCELLIERE
[signature]

Stamperia Reale di Roma
(335-s)

Ave. Bonomi

2 copie
autem 295

ASSR

AVV. PROF. AURELIO CANDIA

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4

PARMA
23-24
23 · VI
28·XVI
FERROVIA



A S.E. l'on.avv. Jvanhoe Bonomi

piazza Libertà 4

Roma

Parma, 23 giugno 1938-XVI

Maestretti - Guarnieri

N. 3121/37

Eccellenza,

desidereremmo sapere d'urgenza che cosa è successo dei ricorsi Maestretti discussi il giorno 27 aprile u.s.

Grazie e distinti ossequi

A S.E.
l'on.avv.Ivanhoe Bonomi=Roma

III Sez. Civile.

Roma, 1 luglio 38

Egregio avv. prof. Candian,

le ho scritto
se la sentenza che rigetta
il ricorso Maestretti e
Guarnieri, è già uscita
da una settimana.

Attendo le sue istruzioni
per registrarla oppure per
lasciare quest'onore all'avversario.

Dopo di che me ne starò
copia. Ma anche per la
copia desidero sapere se
debbo ordinarla in carta
libera o in autentica.

Cordialmente

AVV. PROF. AURELIO CANDIA

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILA

PIAZZA S. ALESSANDR



A S.E. l'on.avv. JVANHOE BONOMI

Piazza Libertà 4

ROMA

Parma, 3 luglio 1938-XVI

Eccellenza,

ho la Sua 1° luglio relativa ai due ricorsi Maestretti-Guarnieri. La prego di provvedere alla registrazione e di ottenere due copie esecutive della sentenza per la notifica.

Della memoria RIVETTI, che ho completata solo nella esposizione di fatto e che ho avuta ieri stampata, Le invio a parte venti copie bianche e due in bollo. Così potrà essere distribuita ~~il nuovo testo~~ a tutti i consiglieri.

Coi più deferenti saluti

A S.E. l'on.avv.Jvanhoe Bonomi

Roma

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88-087

Parma, li 5 luglio 1938-XVI

A S.E. l'on. avv. Jvanhoe Bonomi
Roma

Penso che una mia lettera a Lei diretta sia andata smarrita. Le avevo infatti scritto alcuni giorni or sono pregandoLa di voler provvedere alla registrazione della sentenza Maestretti-Guarneri e di voler ottenere due copie autentiche della sentenza stessa per la notifica.

Coi migliori e più deferenti saluti

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88 087

Parma li 13 luglio 1938-XVI

A S.E. l'on.avv.Jvanhoe Bonomi
Roma

Il cliente è ansioso di conoscere la motivazione della sentenza in causa Maestretti-Guarnieri.

La pregherei, se Le è possibile, di far sollecitare, presso la Cancelleria della Corte Suprema, il rilascio delle copie che ho da tempo richieste.

Con viva deferenza

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I



ROMA 29 "VIA PARLUIGI DA PALESTRINA" 15.7.38

Assegno L. ..... N. **1565**

Mittente Bonomi

Destinatario Cosolan

Destinazione Parma

Tassa L. ..... *Espresso L.* ..... *Firma* .....

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Ricorso in Cassazione
dei Laboratori Farmaceutici Maestretti

Nota delle spese

23 ottobre 1937 Deposito del ricorso:

a) Diritti di chiamata £ 13.20
b) Deposito carta bollata £ 144.00
c) Marche ~~[illegible]~~ e bolli £ 29.00

23 ~~ottobre~~ novembre 1937.
(Istanza in bollo per la discussione di urgenza del ricorso £ 18.00

5 luglio 1938 - Registrazione della sentenza £ 138.55

7 luglio 1938 - Estrazione di due copie autentiche della sentenza £ 208.00
Copiatura £ ~~295.00~~
Spese postali £ 15.00
£ 2.25

Totale £ 570,00
Ricevute in acconto spese il 31 ottobre 1937 £ 500.00
Restano £ 70.00

Roma, 15 luglio 1938

Ill. Avv. prof. Aurelio Candian,

Le due copie autentiche della sentenza di cassazione nella causa Maestretti - Gennarieri mi sono state consegnate soltanto stamani, benchè ne avessi ordinata la compilazione da oltre otto giorni. Ma la macchina è lenta, e l'autenticazione, dovendo passare per due uffici, ritarda straordinariamente la consegna.

Mando le due copie ~~di sentenza~~ a parte in piego raccomandato. Le riceverà qualche ora dopo questa mia lettera.

Nel frattempo le accludo la nota delle spese sostenute per questo ricorso. Superano di poco le lire cinquecento ricevute per fondo spese.

Quanto ~~alla~~ al valore della mia opera in questo ricorso giudichi Lei. Onestamente debbo ricordarle che io non ho fatto che opera ~~[illegible]~~ di domiciliatario.

Con i migliori saluti

dev.

19.20
144
29
18
198.55
208
15
4.25

570.00

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 13-658 / 88 087

Parma li 16 luglio 1938-XVI

Eccellenza,

se non Le rincresce, rinviamo di sole due settimane la liquidazione dei conti e le convenienti risposte per l'affare Maestretti : appena mi ritorna Foà riprenderemo la marcia.

Ossequi cordiali e deferenti e grazie della Sua ultima per Rivetti. Anche per questo aspetto la nota.

A S.E. l'on.avv.Jvanoe Bonomi
Roma

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenza Raccomandate
Modello 22

ROMA
(Succursale 29)



ROMA 29 VIA DA PALESTRINA 23.7.38

Assegno L. ..... N. 441

Mittente .....

Destinatario .....

Destinazione .....

Tassa L. ..... Espresso L. ..... Firma .....

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 23 luglio 98

Egregio prof. avv. Candian,

A parte, in piego raccomandato, le mando il fascicolo ritirato dalla Cancelleria della Cassazione e relativo al ricorso dei Laboratori Maestretti.

Per la liquidazione di quel conto faccia pure con ogni comodo, e dica all'avv. Foà di non affrettarsi per questo.

Quanto al ricorso Pivetti, se crede, posso attendere la pubblicazione della sentenza che farò registrare, e dopo che verrà estratte due copie autentiche per la notificazione all'avv. Mario Pivetti.

Con i migliori saluti.

RACCOMANDATA





A

S.E. AVV. IVANOE BONOMI



ROMA

Piazza della Libertà, 4

Avv. ROBERTO VERATTI
MILANO
VIA A. MANZONI N. 21
TELEFONO N. 12-091

ASSR

RACCOMANDATA

Avv. Roberto Veratti
Via A. Manzoni 21 - Tel. 12091
MILANO

Milano li 10 dicembre 1938

PER S. E. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

MAESTRETTI = GUARNIERI
Cassazione

Mi permetto allegarLe, a saldo della parcella trasmessami dall'amico Prof. Candian, assegno circolare di L. 570= (cinquecentosettanta).
Le sarò grato di un cenno di ricevuta e La saluto distintamente

per Avv. Roberto Veratti

Allegato: assegno circolare del Credito Italiano C 546116 di L. 570=

Maestretti

Inviato conto parcella il 15 luglio 38

Risultati Spese £ 570

Ricevuto 31 ott. 37 L. 500

Restano 70